

Voi, nelle contrattazioni di borsa, pare crediate dovervi costituire tutori dell'interesse dei cittadini, non altrimenti che coi reali carabinieri e gli agenti del fisco.

Quindi noi porteremo la nostra parola unicamente per domandare che questa legge, per quanto è possibile, meno vulneri il concetto della libertà e meno affermi concetti contrari ai principi del vero e del diritto. A noi non importa dei vantaggi della categoria dei banchieri o di altre categorie; a noi importa che le leggi italiane conservino nella loro essenza e nei loro principi il concetto dell'equità e della giustizia.

E perciò rinunzio a parlare, riservandomi di domandare che ai singoli articoli siano portate quelle modificazioni, che non varranno certo a rendere simpatico il disegno di legge, ma almeno varranno a far perdere al disegno di legge stesso quelle asprezze, che noi crediamo troppo dannose per l'azione della legge stessa.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Macaggi.

**MACAGGI.** Rinunzio alla discussione generale, riservandomi di parlare sui singoli articoli nel senso accennato dall'onorevole Carcassi. La legge è cattiva, e soltanto le modificazioni, che si potranno introdurre ai singoli articoli, potranno renderla, se non buona, almeno tollerabile nella sua applicazione e riparare almeno ai maggiori inconvenienti.

**NAVA CESARE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**NAVA CESARE.** Mi era iscritto a parlare, ma poi mi sono cancellato, quando stamane ho trovato il disegno di legge notevolmente modificato; perchè a me piace di parlare a ragion veduta e dopo avere maturamente pensato a ciò, su cui si deve discutere; come si dovrebbe fare sempre del resto alla Camera.

L'onorevole Canepa ha già accennato ai mutamenti che si sono introdotti nel disegno di legge, mutamenti non soltanto di forma, ma anche di sostanza, ed ha domandato che la discussione degli articoli non avesse a incominciare oggi, ma fosse rimandata a domani o posdomani, a seconda che verrà deciso. Io mi associo alla proposta dell'onorevole Canepa. Considerate che si tratta di un disegno di legge che si trascina da cinque anni, e che è stato modificato parecchie volte: e che ieri - improvvisamente - ha subito notevoli varianti, presentateci nel testo concordato che abbiamo sott'occhio, senza però che una sola parola

di relazione sia venuta ad illuminarci sulle ragioni delle varianti medesime.

Ora si pretende che si abbia a discutere subito oggi su questo disegno così modificato, mentre esso nelle sue disposizioni risente di tutta la fretta che ha presieduto all'ultima sua compilazione.

L'onorevole Canepa ha già rilevate le gravi incongruenze che si riscontrano nel testo dell'articolo 33, che è un rimaneggiamento dell'articolo 34 del disegno di legge precedente; io mi permetto di fare una analoga osservazione relativamente all'articolo 15. Nel precedente disegno di legge quell'articolo era così redatto:

« Quando speciali condizioni del mercato lo richiedano, la Camera di commercio, su proposta della Deputazione di Borsa, ed udito il Sindacato dei mediatori, può concedere che il compratore a termine ottenga dal venditore la consegna anticipata dei titoli, derivanti da acquisti e da operazioni di riporto, contro il pagamento del prezzo convenuto. Di tale facoltà non può valersi il compratore nel periodo di quattro giorni antecedenti e susseguenti a quello della liquidazione di Borsa.

« Le modalità di questa liquidazione anticipata saranno determinate dal regolamento di cui all'articolo 65.

« La deliberazione dovrà essere motivata. Ad essa si applicano le disposizioni contenute nei due ultimi capoversi dell'articolo precedente ».

L'articolo 15 del testo concordato dice invece:

« Il compratore a termine è sempre in diritto di ottenere dal venditore la consegna anticipata dei titoli, derivanti da acquisti e da operazioni di riporto, contro il pagamento del prezzo convenuto. Di tale facoltà non può valersi il compratore nel periodo di sei giorni antecedenti quello della liquidazione di Borsa.

« Le modalità di questa liquidazione anticipata saranno determinate dal regolamento di cui all'articolo 65.

« La deliberazione dovrà essere motivata. Ad essa si applicano le disposizioni contenute nei due ultimi capoversi dell'articolo precedente ».

Dunque qui non si parla più nè di Camera di commercio, nè di Deputazione di Borsa, nè del Sindacato dei mediatori; la consegna anticipata dei titoli, è riconosciuta come un diritto del compratore; eppure nell'ultimo comma si parla ancora di